

Norme transitorie	3
Costituzione	3
Conferimenti.....	5
Conferimenti in natura e crediti.....	5
Conferimenti di prestazioni d’opera e servizi.....	6
Relazione di stima.....	6
Mancata esecuzione dei conferimenti.....	7
Finanziamenti dei soci	7
Quote di partecipazione al capitale sociale.....	8
Limiti alla trasferibilità delle quote	8
La pubblicità del trasferimento	9
Espropriazione della quota	10
Solidarietà in caso di cessione	10
Recesso del socio	10
Cause di recesso indisponibili	11
Trasformazione della società	12
Il rimborso	13
Il rimborso delle partecipazioni	14
Esclusione del socio.....	14
La struttura amministrativa	15
La rappresentanza degli amministratori.....	16
il conflitto di interessi	16
Responsabilità degli amministratori	17
Controllo dei soci.....	17
Azione di responsabilità	17
Azione di risarcimento del danno subito da soci o terzi	18
Responsabilità solidale dei soci con gli amministratori	18
Controllo legale dei conti.....	18
Libri sociali obbligatori	18
Bilancio e distribuzione degli utili.....	19
Decisioni dei soci.....	19
Assemblea dei soci	20
Decisioni annullabili.....	21
Decisioni nulle	21

Modifiche dell'atto costitutivo	22
Aumento di capitale	22
Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.....	22
Passaggio di riserve a capitale	23
Riduzione del capitale sociale	23
Riduzione del capitale per perdite.	23
Riduzione di capitale per perdite e diritti dei soci	24
Emissione di titoli di debito	24

**CASTELLAMMARE DI STABIA 24/9/2004 – MULTISALA MONTIL SAS VIA GIUSEPPE
BONITO 10 ORE 9:30 – 13:30
ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA'**

NORME TRANSITORIE

Fino al 30 di settembre mantengono valore le clausole statutarie difformi dalla legge e altresì mantengono valore i riferimenti alla vecchia normativa contenuti negli statuti.

Dopo il 30 settembre tutti i riferimenti alla vecchia normativa e le disposizione contrarie alla nuova vengono considerati inefficaci

Il termine del 30 settembre è disposto per i meri adattamenti dello statuto per cui solo se ci si deve conformare alla legge si beneficia del quorum agevolato ovvero

- Maggioranza dei presenti in assemblea

Nel caso di cambiamenti di tipo diverso tesi a sfruttare le nuove opportunità – occorre rispettare le ordinarie maggioranze statutarie quindi i vecchi 2/3 previsti per le assemblee straordinarie (art. 223-*bis* disposizioni di attuazione)

Per la trasformazione in S.p.a. è previsto che fino al 30 settembre si possa farla con la maggioranza semplice (50+1) anche in deroga alle disposizioni del vecchio statuto. Dopo il 30 settembre ciò non sarà più possibile e si dovranno rispettare i vecchi quorum previsti dallo statuto se ha riprodotto la vecchia norma.

Entro il 30 settembre occorre controllare la presenza della clausola arbitrale e modificarla prevedendo la nomina degli arbitri da parte di un terzo estraneo alla lite

COSTITUZIONE

Le novità in tema di costituzione della S.r.l. possono così sintetizzarsi:

È ammessa la costituzione della S.r.l. unipersonale il cui unico socio sia una S.p.a. o comunque una persona giuridica (non è riproposto il dettato del secondo comma del 2497 che prevedeva in caso di insolvenza la responsabilità dell'unico socio persona giuridica) – se la società è unipersonale, entro 30 giorni dalla costituzione o dal trasferimento di quote che ha determinato tale situazione, occorre depositare presso il registro delle imprese i seguenti dati:

- Persona fisica
 - Cognome e nome
 - Data e luogo di nascita

- Domicilio
- Cittadinanza
- Persona giuridica
 - Denominazione
 - Stato di costituzione
 - Sede

il 2462 comma 2, prevede che l'unico socio risponde illimitatamente quando:

- non ha eseguito integralmente i conferimenti
- **o fin quando** non ha provveduto ad effettuare la pubblicità consistente nel deposito presso il registro imprese dei dati sopra riportati.
- Di conseguenza:
 - L'esecuzione dei conferimenti salva dalla responsabilità illimitata dal momento in cui sono eseguiti in poi;
 - L'esecuzione degli adempimenti salva dalla responsabilità con effetto retroattivo

La riforma prescrive, per l'opponibilità ai terzi, che i contratti conclusi tra società e unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio siano trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento **(2478 comma 3 ex 2490-bis)**

In tema di durata della società va analizzato il caso di un precedente statuto che contiene un termine di durata molto elevato. Poiché la giurisprudenza ha ritenuto che termini superiori alla vita media umana fanno considerare la società a tempo indeterminato, la presenza di tale durata eccessiva può far acquisire ai soci il diritto di recesso da esercitare in qualunque momento fatto solo salvo l'obbligo di un preavviso minimo di 6 mesi. (strano a dirsi nonostante tutta la riforma sia stata certosamente corretta per purgarla di tutti i termini espressi in mesi e sostituirli con termini espressi in giorni, questo termine è rimasto ove peraltro invece in tema di S.p.a. il 2437 si esprime in 180 gg)

Non vi è più il limite dell'importo minimo della quota rappresentato da 1 euro che tanti problemi ha dato in tutti quei casi in cui le quote si frazionavano né che le stesse debbano essere costituite da un ammontare multiplo di un euro. In pratica posso fare le quote anche con mezzo euro o meno

Non è più richiesta l'integrazione dei conferimenti in natura con versamento in denaro quando questi non raggiungono un valore multiplo di un euro

Deve essere specificata l'attività che costituisce l'oggetto sociale – non si parla più solo e semplicemente di “oggetto sociale”

Vanno dettagliate le norme di funzionamento della società in virtù del maggiore grado di flessibilità che l'amministrazione e il controllo della società possono assumere

Va ricordato che le norme previste per la S.p.a. e applicabili anche alla S.r.l. sono tassativamente indicate nel comma 3 del 2463 per cui non sembrano sussistere ipotesi di applicazione analogica di altre disposizioni non espressamente richiamate

Va ricordato che ai soci fondatori può essere attribuito, quale beneficio conseguente all'aver promosso la costituzione della società, un diritto alla percezione di utili futuri in misura non proporzionale alla quota sottoscritta. Tale beneficio è limitato al 10% degli utili e non può essere riconosciuto per un periodo superiore a 5 anni

CONFERIMENTI

Si possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, disposizione questa elastica che permette l'adattamento ai futuri cambiamenti della prassi contabile quindi anche al riconoscimento di valore ai c.d. nuovi beni

Per i conferimenti in denaro si versa il 25% e non più i 3/10 per cui ora si dovrebbe parlare non di decimi ma di quarti

È richiesto l'intero versamento del sovrapprezzo questa norma è evidentemente dettata solo con riferimento agli aumenti di capitale non essendo ipotizzabile in caso di costituzione.

In caso di unipersonale va versato l'intero ammontare di conferimenti in denaro (del resto quelli in natura devono sempre essere integralmente eseguiti)

In alternativa al versamento del denaro si può stipulare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria con le caratteristiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che può essere sostituita in ogni momento con il versamento in denaro.

CONFERIMENTI IN NATURA E CREDITI

I conferimenti con beni in natura e crediti si effettuano in base al 2254 e al 2255 (si tratta di norme che regolano le garanzie che assistono questi trasferimenti es. il rischio di insolvenza del debitore per il caso di conferimento di crediti) e le relative quote di partecipazione devono essere integralmente liberate

CONFERIMENTI DI PRESTAZIONI D'OPERA E SERVIZI

Viene introdotta la possibilità, analoga a quella delle società di persone, di effettuare conferimenti costituiti da prestazione d'opera o di servizi rese dai soci. Occorre però garantire tali prestazioni con polizza o fideiussione. Se l'atto costitutivo lo prevede tali garanzie possono essere sostituite con una cauzione in denaro presso la società. Le nuove norme prevedono anche che il valore della prestazione sia oggetto di stima da parte di un esperto.

Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti residui devono essere eseguiti entro 90 giorni, in pratica rispetto al vecchio codice si ha solo un termine espresso in giorni e non in mesi.

RELAZIONE DI STIMA

La stima dei conferimenti di beni in natura e crediti deve essere fatta da:

- Un esperto
- Una società di revisione

Entrambi devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ma non occorre più che essi vengano nominati dal Tribunale – in alternativa si può ricorrere ad una società di revisione “iscritta nell'albo speciale”

La relazione deve contenere:

- Descrizione dei beni e crediti conferiti
- Criteri usati per la valutazione
- Attestazione che il valore dei beni e crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo
- La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo

La procedura di stima dei conferimenti in natura e crediti si applica anche al caso di acquisto da parte della società di beni o crediti:

- Dei soci fondatori
- Dei soci
- Degli amministratori

Perché la procedura si applichi è richiesto che:

- Il valore di tali beni sia superiore al 10% del capitale sociale
- L'acquisto avvenga nei 2 anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese

Nel caso di acquisto di “beni sospetti” è previsto che esso debba essere autorizzato con decisione dei soci ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma

Ai sensi del 2343 comma 2, l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci, ai terzi e si applicano le disposizioni di cui al 64 cpc

Ai sensi del 2343-bis commi 4° e 5°, la stima non è richiesta in caso di acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito di operazioni correnti della società (esempio merci a prezzi identici a quelli di altri fornitori) e a quelli che avvengono in mercati regolamentati (qui c’è garanzia dei prezzi) – è prevista la responsabilità solidale di amministratori e alienanti per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti gli amministratori diffidano i soci ad eseguirlo nel termine di 30 giorni (occorre distinguere tra conferimenti in natura e crediti per i quali il termine è la data di costituzione della società) da quelli in denaro (per i quali c’è solo l’obbligo di versare il 25%)

Decorsi i 30 giorni si possono avere le seguenti ipotesi:

- Azione esecutiva nei confronti del socio
- Vendita della quota ad altri soci in proporzione alle quote possedute da questi ultimi al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato
- Vendita all’incanto – ma occorre espressa previsione statutaria
- Esclusione del socio con trattenimento delle somme riscosse (non è dunque previsto, come per le S.p.a., sia il recesso parziale che quello integrale)
- Questa procedura si applica anche nei casi in cui siano scadute sia la polizza assicurativa che la fideiussione bancaria che assistono conferimenti in denaro o in natura o crediti. In tal caso il socio può sostituirle con versamento in denaro.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Viene introdotto il principio in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e deve essere restituito se effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento

Sono considerati finanziamenti soci quelli effettuati:

- In qualsiasi forma

- Che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Nono tutti i finanziamenti soci soggiacciono pertanto alle limitazioni di rimborso sopra indicate ma solo quelli che traggono origine dalla critica situazione finanziaria della società

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Viene stabilito il principio in base al quale l'atto costitutivo può prevedere che i diritti sociali e le partecipazioni dei soci possono essere determinati in misura **non proporzionale** rispetto ai conferimenti.

L'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione ai soci di particolari diritti riguardanti:

- L'amministrazione della società
- La distribuzione degli utili

I particolari diritti attribuiti ai soci in sede di costituzione possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. L'atto costitutivo può prevedere che tali modifiche siano possibili a maggioranza in tal caso però il 2473 dispone che al socio spetta il diritto di recedere.

Se una quota è in comproprietà tutti i diritti ad essa afferenti devono essere esercitati da un rappresentante comune.

LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

Viene stabilito che l'atto costitutivo può introdurre limiti alla libera trasferibilità per atto tra vivi o per successione di morte delle quote di partecipazione dei soci.

Possono aversi clausole di mero gradimento come clausole di gradimento che specificano quando il consenso al trasferimento della quota può essere negato (es. soggetti che hanno subito condanne penali, soggetti non appartenenti a determinate categorie professionali ecc.). Tuttavia la dottrina ha ritenuto che si debba ritenere clausola di non mero gradimento quella con la quali chi ha il diritto di veto è nel contempo obbligato ad indicare un acquirente gradito.

È previsto il diritto di recesso del socio o dei suoi eredi nei casi in cui:

- L'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni
- Ne subordini, senza prevederne condizioni o limiti (c.d. mero gradimento), il trasferimento al gradimento di:
 - Organi sociali (possibile conflitto di interessi)
 - Soci

- O terzi
- L'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla data di costituzione della società, o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (serve a garantire una durata minima della società)

Nel caso di trasferimenti mortis causa lo statuto può stabilire che la quota:

- Sia intrasferibile agli eredi
- Debba essere “consolidata” (i.e. accresciuta) sugli altri soci

In questi casi al socio, durante il periodo in cui è in vita, o agli eredi spetta il diritto di recesso pertanto pur non ricevendo in proprietà la quota caduta in successione, essi hanno diritto ad essere liquidati ai sensi del 2473. Questo effetto può essere evitato prevedendo che gli eredi debbano essere liquidati a seguito della morte del socio. Di conseguenza in questo caso non si rende applicabile la speciale procedura di valutazione del 2473 e quindi non si avrebbe più la nomina di un esperto in giurisdizione volontaria ma in giurisdizione contenziosa.

Nel caso vi siano clausole di prelazione occorre tenere ben presente che, per un'ottimale redazione delle stesse, occorre considerare specificamente i casi di:

- Compravendita
- Permuta
- Donazione
- Eventuali casi di cessione indiretta per effetto di:
 - Cessioni di azienda
 - Cessioni di quote della società che detiene dette partecipazioni

LA PUBBLICITÀ DEL TRASFERIMENTO

Perché un trasferimento di quote sia efficace nei confronti della società esso deve essere iscritto nel libro soci, ma perché ciò avvenga occorre che il trasferimento sia stato iscritto presso il registro delle imprese quindi la procedura di trasferimento è:

- Atto di trasferimento con firma autenticata da notaio
- Deposito a cura del notaio di tale atto entro 30 gg presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
- Esibizione alla società dell'atto di trasferimento e dei documenti attestanti il deposito per l'iscrizione nel libro soci

- In caso di morte del socio il trasferimento viene iscritto nel registro imprese a cura dell'erede o del legatario che poi provvede a far annotare il tutto nel libro soci

In caso di successivi trasferimenti della medesima quota ha effetto quello che, tra essi, viene per primo iscritto, in buona fede, nel registro delle imprese

ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA

In caso di espropriazione il pignoramento è eseguito mediante

- notificazione:
 - Al debitore
 - Alla società
- Successiva iscrizione nel registro delle imprese
- Annotazione sul libro soci

L'ordinanza di vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore

Se vi sono limiti alla trasferibilità della quota:

- Si cerca un accordo per la vendita tra società, socio e creditore
- In caso di mancato accordo la vendita avviene all'incanto
- Se la società, entro 10 gg dall'aggiudicazione, presenta un acquirente che offre lo stesso prezzo questi ha diritto di prelazione su chi ha avuto la quota aggiudicata.

In poche parole i limiti alla trasferibilità, in caso di esecuzione, servono solo a rallentare l'esecuzione e a dare il tempo alla società di trovare un acquirente gradito

Analoghe disposizioni si applicano in caso di fallimento

SOLIDARIETÀ IN CASO DI CESSIONE

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato in solido con l'acquirente per i versamenti ancora da eseguire per un periodo di 3 anni dall'iscrizione nel libro soci – ma c'è l'obbligo di escutere prima il nuovo socio.

RECESSO DEL SOCIO

Il recesso del socio è considerato come una sorta di rimedio generale a tutte le incomprensioni tra i soci da ciò sono derivate anche delle estremizzazioni in dottrina si veda ad esempio il caso, in tema di opzione per la tassazione per trasparenza, in cui alcuni commentatori hanno ipotizzato che la mancanza di unanimità tra i soci nell'esprimere la volontà di esercitare l'opzione, potesse essere superata riconoscendo il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

Viene previsto che: l'atto costitutivo determina:

- Quando il socio può recedere
- Le relative modalità
- Se sia o meno ammissibile il RECESSO PARZIALE analogamente al caso delle S.p.a.

Non esiste una norma, analoga a quella per le S.p.a., che prevede l'obbligo di deposito dei titoli presso la sede sociale a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del socio. Ciò trova logica nel fatto che le quote di S.r.l. non sono rappresentate da titoli destinati alla circolazione, tuttavia i rischi di cessione della quota da parte di un socio che ha esercitato il recesso permangono. Per evitare ciò l'unica possibilità sarebbe quella di iscrivere presso il registro delle imprese la manifestazione di volontà del socio che ha optato per il recesso. Da questo punto di vista, poiché di norma la quota per la quale il socio recede si dovrebbe accrescere sugli altri soci, occorre stabilire quando l'organo amministrativo o i soci subentranti hanno diritto di iscrivere presso il registro delle imprese l'avvenuto mutamento nella compagine sociale. A rigore di logica termini non ce ne sono per cui si dovrebbe poter iscrivere i mutamenti non appena il socio comunica il recesso. Ma ciò non è possibile fin quando non si sa come la quota verrà rimborsata per cui occorre attendere la fine della procedura di liquidazione della quota. Solo allora sarà possibile procedere alla iscrizione delle modifiche nella compagine sociale. Sembrerebbe opportuno un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dei casi di avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

CAUSE DI RECESSO INDISPONIBILI

Viene comunque fatto salvo il diritto di recesso nei seguenti casi (c.d. cause indisponibili)

- Cambiamento di oggetto
- Cambiamento del tipo di società (trasformazione) – per cui dovrebbe non essere ammesso il recesso nel caso di trasformazione eterogenea da società ad altro tipo di ente.
- Fusione o scissione
- Revoca dello stato di liquidazione
- Trasferimento della sede all'estero
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo (si tratta ovviamente delle cause disponibili)

- Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo
- Compimento di operazioni che comportano una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci in sede di costituzione
- Durata della società a tempo indeterminato o con durata superiore alla vita media umana. In questo caso però il socio è obbligato dare un preavviso di almeno 6 mesi che può essere portato dall'atto costitutivo ad 1 anno.

L'atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso (c.d. cause disponibili) es. si può prevedere il diritto di recesso se la società consegue perdite di un determinato ammontare per un certo numero consecutivo di anni o a fronte della cessazione dalla carica di amministratore di un determinato soggetto.

Ad esempio il 2481-bis prevede che in caso di aumento di capitale l'atto costitutivo può prevedere che lo stesso avvenga mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Ebbene in questi casi spetta ai soci il diritto di recesso, si tratta quindi in sostanza di una causa disponibile essendo disponibile il fatto di prevedere tale modalità di aumento del capitale in deroga alla normale disciplina. Poiché non esisteva nella precedente legislazione si non siamo in presenza di casi di insorgenza del diritto di recesso per effetto della riforma

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ

Nel caso si voglia **trasformare la società in S.p.a.** per evitare i diritti spettivi del socio ciò è possibile fino al 30 settembre a maggioranza semplice anche in deroga alle previsioni del vecchio statuto tuttavia

- Ai soci spetta il diritto di recesso
- Il socio di maggioranza può aggirare l'ostacolo con la convocazione dell'assemblea mediante pubblicazione sulla G.U. **tuttavia tale possibilità doveva essere espressamente prevista dal vecchio statuto.**
- Occorre verificare i termini di esercizio del diritto di recesso quali figurano nel vecchio statuto infatti:
 - Nei vecchi statuti veniva richiamata o risultava applicabile la procedura del vecchio 2437 prevista per le S.p.a., che prevedeva l'invio di una raccomandata:
 - Entro 3 giorni dalla data dell'assemblea per chi vi aveva partecipato
 - Entro 15 giorni dalla data dell'assemblea per i non intervenuti

I casi di recesso previsti dal vecchio 2437 comma 2 erano solo i seguenti:

- Cambiamento dell'oggetto
- Cambiamento del tipo
- Trasferimento della sede all'estero

Il nuovo 2437 per le S.p.a. prevede i seguenti casi:

- Cambiamento dell'attività sociale
- Trasformazione della società
- Trasferimento della sede all'estero
- Revoca dello stato di liquidazione
- Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto
- Modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso
- Modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione
- Cause disponibili:
 - Proroga del termine
 - Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

IL RIMBORSO

Valore della quota viene determinato facendo riferimento al valore di mercato del patrimonio sociale determinato al momento della dichiarazione di recesso.

- **Se non ci si accorda** viene nominato un esperto dal Tribunale, il quale decide anche sulle spese, ad istanza della parte più diligente (quindi giurisdizione volontaria) e se la valutazione è manifestamente iniqua deve provvedere il giudice stesso.
- **Non è possibile utilizzare il disposto del 2437 per le S.p.a.** ove si prevede che possano essere indicati i criteri di determinazione del valore diversi da quelli di mercato e si possano anche stabilire gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere suscettibili di verifica
- **Ci sono delle difficoltà oggettive di valutazione perché**
 - Non esiste un mercato delle quote di S.r.l.
 - Il valore della quota può essere diverso in considerazione di elementi quali: prestazioni accessorie, diritti particolari spettanti sulla quota o possibilità che la stessa dia un particolare potere nella società in considerazione del suo peso
 - Le S.r.l. sono generalmente poco patrimonializzate.

IL RIMBORSO DELLE PARTECIPAZIONI

Procedura di rimborso è rimessa alla determinazione dell'atto costitutivo che deve prevedere:

- Entro quale termine il recesso può essere esercitato a partire dalla delibera o dall'evento che lo legittima anche in questo caso non si può applicare la speciale disciplina prevista per le S.p.a. dal 2437-bis ove si prevedono termini di 15 giorni dalla delibera o di 30 giorni in caso di fatti diversi
- Come il socio manifesta la volontà di recedere lettera raccomandata RR, notifica ufficiale giudiziario, email con firma digitale ecc.
- L'elezione di domicilio del socio per le comunicazioni della società
- La fissazione di un termine entro il quali gli altri soci devono presentare le proprie proposte di esercizio del diritto di opzione
- è invece previsto dalla norma che, una volta stabilito il valore della quota, si proceda alla liquidazione della stessa entro 180 gg decorrenti dalla data della comunicazione fatta dal socio

Modalità di rimborso il comma 4 prevede che il rimborso avvenga nel seguente modo:

- Acquisto da parte dei soci proporzionalmente alle proprie quote
- Acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.
- Se non vi è accordo circa le due precedenti modalità il rimborso è fatto :
 - Prelevando riserve disponibili
 - O riducendo il capitale sociale in questo caso però, dovendosi applicare la procedura del 2482, tale riduzione non può avvenire se non decorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione di riduzione, a condizione beninteso che in tale lasso di tempo nessun creditore, anteriore alla iscrizione, abbia fatto opposizione a tale riduzione
 - Se ciò non è possibile la società è posta in liquidazione
- Ci sono dunque cambiamenti anche nella filosofia contabile del recesso
- Il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima o lo scioglimento della società

ESCLUSIONE DEL SOCIO

È previsto che l'atto costitutivo possa contenere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio: possono esserne esempi:

- Un divieto di concorrenza

- Incapacità legale
- Incapacità lavorativa
- Condanne penali
- Fallimento del socio.

È dubbio chi debba decidere circa l'esclusione del socio. Ovvero, se non si può dubitare che l'esclusione debba essere decisa dai soci, dubbi sorgono se, con apposita clausola, l'accertamento delle clausole di esclusione e la decisione di escludere il socio possano essere devolute agli organi sociali o ad un organo terzo (es collegio di probiviri). Sembra che stante l'assenza di previsioni contrarie tale possibilità sia da ritenere ammissibile sia in sede di atto costitutivo che di modifica dello stesso effettuata all'unanimità.

Il procedimento di esclusione deve interamente essere disciplinato in questo caso dall'atto costitutivo in pratica c'è da stabilire come si accerta la causa di esclusione, se il socio può fare qualcosa per rimuoverla (es. fallito che torna in bonis), come la decisione viene assunta, come viene comunicata al socio ed infine come si liquida la quota.

Le modalità di determinazione del valore sono le stesse del caso precedente

Le modalità di rimborso sono identiche salvo il caso che non si può procedere al rimborso con riduzione del capitale. Infatti in questo caso la società va posta in liquidazione.

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'amministrazione della società è di norma affidata ai soci ma l'atto costitutivo può stabilire che tale nomina spetti solo ad alcuni fra essi (2468, comma 3 particolari diritti spettanti ai soci).

Sono possibili i seguenti casi:

- Devoluzione dell'amministrazione ad alcuni soci (2463, comma 2, n. 8 persone a cui è affidata l'amministrazione)
- Amministratore unico – sia socio che terzo
- Consiglio di amministrazione – che delibera a maggioranza e che può utilizzare gli strumenti che in particolare risultano utili quando si vogliono superare difficoltà date dalla distanza dei luoghi dove ciascuno di essi agisce.
 - Della consultazione scritta (lettera che circola fra essi per la raccolta del consenso)
 - O del consenso espresso per iscritto
 - È richiesto comunque che da tali documenti risultino l'argomento della decisione ed il consenso alla stessa.

- Più amministratori cui spettano eguali poteri disgiuntamente con possibilità di opporsi rispetto alle decisioni degli altri – poiché questo contrasto deve essere risolto con decisione dei soci è bene che l'atto costitutivo stabilisca un'apposita procedura.
- Più amministratori ai quali spetta l'amministrazione congiunta – in tal caso occorre il consenso di tutti gli amministratori per le operazioni societarie in pratica una specie del consiglio di amministrazione che delibera sempre all'unanimità
- Più amministratori che agiscono congiuntamente per alcune decisioni e a maggioranza per altre

All'organo amministrativo, **che in tal caso agisce sempre come organo collegiale,** competono sempre:

- La redazione del progetto di bilancio
- La redazione dei progetti di fusione o di scissione
- Le decisioni di aumento del capitale ai sensi del 2481

LA RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società – le limitazioni dei poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o da quello di nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società

IL CONFLITTO DI INTERESSI

Contratti Se gli amministratori sono che hanno la rappresentanza firmano un contratto con soggetti che, essendo collegati agli amministratori, determinano un conflitto di interesse tra amministratori e società, tali contratti sono annullabili su domanda della società ma solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Decisioni del c.d.a. se sono adottate con il voto determinante di amministratori che si trovano in conflitto di interessi e a condizione che ciò determini un danno patrimoniale per la società, possono essere impugnate entro 90 gg dagli altri amministratori o dagli organi di controllo legale dei conti (collegio sindacale o di un revisore) – nonostante ciò sono fatti salvi i diritti acquisiti in base a tale decisione dai terzi in buona fede (ecco perché si parla di danno patrimoniale)

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

La responsabilità degli amministratori è solidale e riguarda i danni provocati dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti per l'amministrazione della società:

- Dalla legge
- O dall'atto costitutivo

Tale responsabilità può essere esclusa se alcuni di essi, essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto annotare il proprio dissenso

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di:

- avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali
- consultare, anche con professionisti di propria fiducia:
 - libri sociali
 - **documenti relativi all'amministrazione**

rispetto alla precedente disciplina la riforma innova estendendo il controllo ai documenti relativi all'amministrazione e permettendo l'utilizzo dei professionisti di fiducia. In precedenza per poter far eseguire la revisione della società occorreva almeno 1/3 del capitale sociale. Si ricorda che per libri sociali si intende (2478):

- libro soci
- decisioni dei soci
- decisioni degli amministratori (nuovo)
- decisioni del collegio sindacale o del revisore (ove esistente)

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ciascun socio ha diritto di **promuovere** l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Nel corso di tale procedura il socio può chiedere, in caso di gravi irregolarità, che venga adottato il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

Il giudice in tal caso può chiedere che venga prestata idonea cauzione

Se la domanda viene accolta la società rimborsa agli attori le spese di giudizio e di accertamento dei fatti (parcelle professionisti) con diritto di regresso nei confronti degli amministratori coinvolti

L'azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società ma occorre la maggioranza di almeno 2/3 del capitale e la non opposizione di almeno 1/10

del capitale ma l'atto costitutivo può escludere del tutto tale possibilità di rinuncia o transazione

AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA SOCI O TERZI

È prevista per il caso in cui il socio o il terzo siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Da ciò si deduce che non è richiesta violazione della diligenza professionale e che il patrimonio danneggiato non è quello della società ma solo quello del socio o del terzo.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI CON GLI AMMINISTRATORI

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori – quindi vengono coinvolti tanto nelle azioni di responsabilità che in quelle di risarcimento del danno ai soci o ai terzi.

L'aver approvato il bilancio non significa consenso all'attività degli amministratori che può dar luogo a responsabilità e quindi non ha effetto liberatorio per essi.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo legale dei conti può essere affidato al collegio sindacale o a un revisore (significa che in questo caso è facoltativo) l'atto costitutivo in questo caso deve determinarne competenze e poteri

Se il capitale è pari a 120.000 euro o se si superano per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, invece, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Quando il collegio sindacale è obbligatorio si applicano ad esso le norme previste per la società per azioni ma l'atto costitutivo può separare le competenze attribuendo il controllo contabile ad un revisore. In pratica o si attribuisce al collegio sindacale sia il controllo di gestione che quello contabile o si hanno due organi.

In caso di collegio sindacale obbligatorio ad esso si applicando le incompatibilità di cui all'articolo 2399 ma l'atto costitutivo può ampliare le cause di incompatibilità

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

rispetto alla precedente disciplina la riforma prevede i seguenti libri (2478):

- o libro soci

- decisioni dei soci
- decisioni degli amministratori (nuovo)
- decisioni del collegio sindacale o del revisore (ove esistente)

la tenuta dei primi tre libri è a cura degli amministratori mentre l'ultimo è affidato ai sindaci o al revisore

Questa norma richiama anche la vecchia disposizione sui contratti conclusi tra la società e l'unico socio (2490-bis) che prevede che tali contratti possono essere opposti ai creditori solo:

- Se iscritti nel libro delle decisioni degli amministratori
- Se risultano da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento

In pratica la trascrizione di tali atti sul registro delle decisioni degli amministratori ha lo scopo di attribuire loro data certa in alternativa con gli altri mezzi possibili a tale scopo (atto pubblico, scrittura privata registrata, raccomandata ecc.)

BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Vengono richiamate le norme di redazione del bilancio richieste per le S.p.a.

Tuttavia la norma prevede che il bilancio venga presentato ai soci entro il termine previsto dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale fatta salva la possibilità del termine lungo di cui al 2364

Si pone il problema del significato da attribuire alla parola **presentazione** che non significa approvazione e a cosa possono fare i soci per sollecitare tale approvazione in pratica se ci sia o meno la possibilità di convocare un'assemblea da parte dei soci o del collegio sindacale.

Va ricordata la disciplina della ripetibilità degli utili non riscossi in buona fede sia pure in base ad un bilancio regolarmente approvato visto che nel caso delle S.r.l. soci e amministratori spesso coincidono.

DECISIONI DEI SOCI

Viene stabilito che i soci decidono sulle materie ad essi riservate dall'atto costitutivo

Uno o più amministratori possono sottoporre alla decisione dei soci gli argomenti che ritengono opportuni

Analogha possibilità è riservata a tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale

I soci hanno competenza esclusiva su:

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili

- Nomina, se prevista dall'atto costitutivo, degli amministratori (si ricorda che l'amministrazione può essere devoluta ad alcuni soci)
- Nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore
- Modificazioni dell'atto costitutivo
- Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti dei soci

In base alla previsione dell'atto costitutivo i soci possono prevedere che le decisioni dei soci siano adottate in modo non collegiale mediante:

- Consultazione scritta
- Consenso espresso per iscritto
- In questi casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa

La decisione assembleare è sempre prevista nei seguenti casi:

- Quando non è prevista dall'atto costitutivo la decisione non collegiale
- In caso di modificazioni all'atto costitutivo
- In caso di compimento di operazioni che comportano modifiche all'oggetto o ai diritti dei soci
- In caso di riduzione del capitale per perdite
- Quando lo richiedono uno o più amministratori
- Quando lo richiedono tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale

Per la validità delle decisioni dei soci è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale **salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo** – questa disposizione, risultato del D.Lgs 37/2004, serve ad evitare che in casi parità 50-50 dei voti a favore e contrari non si potesse assumere alcuna decisione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le modalità di convocazione dell'assemblea sono sempre le solite: raccomandata spedita almeno 8 gg prima della data dell'assemblea nel domicilio risultante dal libro soci.

L'atto costitutivo può prevedere altre modalità di convocazione es G.U. o pubblicazione su un quotidiano di larga diffusione oppure email o fax

È ammessa la rappresentanza in assemblea tuttavia, l'atto costitutivo può disporre diversamente e quindi escludere la partecipazioni con un rappresentante

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ma l'atto costitutivo può prevedere un diverso luogo di riunione – ha senso qui verificare se, in caso di soci residenti in luoghi diversi, sia

meglio optare per l'istituto della decisione dei soci o per la fissazione di un luogo diverso dalla sede per tenervi le assemblee

Quorum costitutivo → metà del capitale sociale

Quorum deliberativo → maggioranza assoluta

Quorum deliberativo per modifiche atto costitutivo → metà del capitale sociale

Assemblea totalitaria

- Presenza intero capitale
- Amministratori e sindaci presenti o **semplicemente informati della riunione**
- Nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

DECISIONI ANNULLABILI

Le decisioni dei soci che violano la legge o l'atto costitutivo possono essere impugnate:

- Dai soci che non vi hanno consentito
- Da ciascun amministratore
- Dal collegio sindacale

È previsto un termine di 90 gg dalla data di trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci

Il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 gg per l'adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità nei seguenti casi:

- Qualora ne ravvisi l'opportunità
- Ne sia fatta richiesta dalla società
- Lo richieda chi ha proposto l'impugnazione

Conflitto di interessi dei soci in conflitto di interessi

- Possono essere analogamente impuginate le decisioni assunte con la partecipazione di soci in conflitto di interesse con quello della società

DECISIONI NULLE

Decisioni con oggetto illecito, impossibile o prese in assoluta assenza di informazioni

- Possono essere impuginate da **chiunque vi abbia interesse** entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci
- Non esistono termini per delibere che **modificano l'oggetto sociale** prevedendo attività impossibili o illecite

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Per le modifiche dell'atto costitutivo

- È richiesta la delibera assembleare
- È richiesta la maggioranza del capitale
- Il verbale è redatto da notaio

AUMENTO DI CAPITALE

La facoltà di aumentare il capitale può essere attribuita dall'atto costitutivo agli amministratori

In tal caso l'atto costitutivo determina i limiti e le modalità di esercizio

La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta nel registro delle imprese

In ogni caso l'aumento di capitale non è possibile fin quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti in precedenza dovuti

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI

Di norma in caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti spetta ai soci un diritto di opzione per la sottoscrizione di esso

L'atto costitutivo può prevedere, ad eccezione del caso in cui il capitale venga aumentato a seguito di riduzione sotto il minimo legale, che l'aumento venga effettuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi

In questo ultimo caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta diritto di recesso

La decisione di aumento deve contenere:

- Eventuale sovrapprezzo
- Modalità e termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione - mai inferiori a 30 gg
- L'eventuale possibilità di sottoscrizione da parte di soci o terzi della parte di aumento di capitale non optata

Qualora nei termini indicati nella decisione non si riesca ad ottenere l'integrale sottoscrizione dell'aumento la delibera deve indicare anche se risulta possibile un aumento limitato alla quota sottoscritta. In caso contrario l'aumento di capitale non può essere eseguito

Si applicano le disposizioni in termini di conferimenti per stabilire quanta parte deve essere eseguita e le eventuali perizie

Nei 30 gg successivi al completamento della sottoscrizione gli amministratori devono depositare presso il registro imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE

È consentito l'aumento di capitale con passaggio a capitale di riserve disponibili

Non muta pertanto la quota di partecipazione di ciascun socio

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

È ammessa la riduzione del capitale sociale purché essa non lo riduca sotto il minimo di legge

Tale operazione può avvenire:

- Con rimborso delle quote pagate
- Con liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora dovuti

È previsto il decorso di un termine di 90 giorni durante i quali i creditori sociali possono fare opposizione

In tal caso la riduzione può aver luogo:

- Se il Tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori
- La società ha prestato idonea garanzia

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE.

Quando le perdite riducono il capitale di oltre 1/3 gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea (no decisione dei soci)

All'assemblea deve essere sottoposta una situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale ove previsto

Nel corso dell'assemblea gli amministratori devono dare contezza di fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione

Se entro l'esercizio successivo la perdita non è stata coperta deve essere convocata l'assemblea (no decisione dei soci) per la riduzione del capitale sociale

Se ciò non avviene amministratori o sindaci devono chiedere che vi provveda il tribunale

Il Tribunale provvede con

provvedimento da iscrivere presso il registro delle imprese a cura degli amministratori – il provvedimento può essere oggetto di reclamo

Se il capitale si riduce sotto il minimo deve essere convocata l'assemblea per la riduzione e ricostituzione del capitale o per la trasformazione della società

RIDUZIONE DI CAPITALE PER PERDITE E DIRITTI DEI SOCI

In nessun caso la riduzione del capitale per perdite può determinare una modificazione dei diritti spettanti ai soci

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Se l'atto costitutivo lo prevede la società può emettere titoli di debito

La competenza all'emissione di tali titoli può essere attribuita ai soci o agli amministratori e se ne devono determinare

- Limiti
- Modalità
- Maggioranze necessarie per la decisione

I titoli devono essere sottoscritti da un investitore istituzionale

Tale investitore risponde della solvenza della società nei confronti dei successivi sottoscrittori

- che non siano investitori istituzionali
- soci della società

la decisione di emissione

- prevede condizioni del prestito
- prevede le modalità di rimborso
- va iscritta nel registro imprese a cura degli amministratori

può prevedersi che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la società possa modificare tali condizioni e modalità